

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gianluca CIOPPA e della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA CIOPPA, calciatore della soc. ASD Pol Pignataro Maggiore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 39 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD Maddalonese C5 / ASD Pol Pignataro Maggiore del 21.01.2017 valida per il campionato Serie D Calcio a 5, nelle file della società ASD Pol Pignataro Maggiore, senza averne titolo perché tesserato per un'altra squadra ed esattamente l'ASD Olympique Sinope C5;

A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai propri dirigenti e Tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca CIOPPA in proprio e, in qualità di delegato dal presidente, per conto della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Gianluca CIOPPA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini